

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1928 e 1457-A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE BOSCO)

Comunicato alla Presidenza il 2 luglio 1990

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
in materia di inquinamento atmosferico, acustico e idrico (1928)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie
di concerto col Ministro degli Affari Esteri
col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro del Tesoro
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro della Sanità
e col Ministro dell'Ambiente

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1989

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di inquinamento acustico
e di limitazione dei rumori (1457)

**d'iniziativa dei senatori PECCHIOLI, PETRARA, TORNATI,
BERLINGUER, MAFFIOLETTI, ANDREINI, CARDINALE, CONSOLI,
GIUSTINELLI, NESPOLO, SCARDAONI e VISCONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 DICEMBRE 1988

*del quale la Commissione propone l'assorbimento,
salvo lo stralcio degli articoli 2, 3 e 4*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1928

(Estensore: SANTINI)

17 maggio 1990

La Commissione, per quanto di competenza, esprime parere favorevole all'unanimità.

Si invita comunque la Commissione di merito ad armonizzare le previsioni qui contenute con quelle del disegno di legge n. 2148, nonchè con quanto stabilito all'articolo 14 della legge n. 400 del 1988.

Si raccomanda inoltre di riformulare la previsione contenuta all'articolo 1, comma 3, prevedendo che sia richiesto anche il parere degli organismi istituiti presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e specificamente competenti in materia comunitaria.

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1457

(Estensore: MAZZOLA)

19 settembre 1989

La Commissione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

sul disegno di legge n. 1457

(Estensore: DIANA)

20 settembre 1989

La Giunta, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1928

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Procedimento di emanazione
dei decreti legislativi)*

1. Fermo restando il potere attribuito dalle norme vigenti di provvedere nelle relative materie con regolamento o atto amministrativo, il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea comprese negli elenchi A e B dell'allegato alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e con gli altri Ministri di volta in volta interessati.

3. Gli schemi dei decreti legislativi sono preventivamente sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

Art. 2.

(Oggetto della delega)

1. La delega di cui all'articolo 1 si estende altresì alle direttive notificate allo Stato italiano entro il termine di scadenza

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Procedimento di emanazione
dei decreti legislativi)**Identico.***Soppresso.**

(Segue: *Testo del Governo*)

fissato per l'esercizio della delega stessa, qualora si tratti di direttive modificatrici o integrative di quelle indicate negli allegati.

2. Se la notifica delle direttive sopravviene dopo sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 scade dopo sei mesi dalla notifica stessa.

3. Resta fermo il disposto dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 3.

(*Criteri e principi direttivi generali*)

1. Salvi i criteri specificatamente dettati nell'articolo 4 ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le Amministrazioni direttamente interessate debbono provvedere all'attuazione dei decreti legislativi, emanati ai sensi della presente legge, con le ordinarie strutture amministrative di cui dispongono attualmente;

b) restano ferme le competenze attribuite alle Regioni a statuto ordinario dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi ordinamenti statutari;

c) per evitare ove possibile disarmonie con le discipline vigenti concernenti i singoli settori interessati dalla normativa comunitaria da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, le sanzioni amministrative e penali, o il loro adeguamento, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Criteri e principi direttivi generali*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

pecuniaria fino a lire 100 milioni e dell'ammenda fino a lire 100 milioni e dell'arresto fino a 3 anni, da comminare in via alternativa o congiunta; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Di norma sarà comminata la pena dell'arresto o dell'ammenda; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali e la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave, ovvero a danno, l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti dello stretto necessario per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive ed alla relativa copertura; in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Saranno altresì osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per il recupero e la conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della collettività e della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale saranno previste:

1) misure rivolte alla protezione della salute e alla tutela dell'ambiente;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

2) adeguate misure di vigilanza e controllo;

3) misure volte alla prevenzione e riparazione del danno ambientale;

4) misure per l'eliminazione, lo smaltimento, il riciclaggio delle sostanze e dei preparati nocivi e inquinanti;

b) la produzione, l'immissione nel mercato e l'uso delle sostanze e preparati inquinanti o comunque nocivi saranno disciplinati secondo criteri atti a salvaguardare la salute umana e l'ambiente, anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione dei consumatori.

3. I decreti legislativi prevederanno altresì che le successive modifiche alle disposizioni in essi contenute, da introdurre anche in attuazione di modifiche apportate alle direttive recepite, potranno essere adottate, ove non ricorra riserva di legge, mediante regolamenti o atti amministrativi generali o comunque con altri provvedimenti di natura non regolamentare già previsti dalle leggi di settore.

Art. 4.

(*Criteri speciali*)

1. In aggiunta a quelli enunciati all'articolo 3, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'attuazione della direttiva n. 80/68, in materia di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, nell'ambito delle misure appropriate per evitare l'inquinamento prodotto da scarichi indiretti, prevederà un regime di previa denuncia della ricerca di acque sotterranee anche fuori dei comprensori soggetti a tutela;

b) l'attuazione delle direttive numeri 82/176, 83/513, 84/156, 84/491 e 88/347, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, sarà realizzata in conformità alla disciplina generale del settore dettata con il decreto del Presidente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 3.

(*Criteri speciali*)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

(Segue: Testo del Governo)

della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, integrata con i principi della direttiva quadro 76/464/CEE del Consiglio del 4 maggio 1976, introducendo le norme, anche transitorie, necessarie per rendere operanti le disposizioni specifiche relative alle singole sostanze;

c) l'attuazione delle direttive numeri 73/405, 82/242, 82/243 e 86/94, in materia di biodegradabilità dei tensioattivi contenuti nei detersivi, sarà realizzata, per la parte concernente la previsione di metodi e tolleranze, nei modi stabiliti dall'articolo 5.

Art. 5.

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136)

1. L'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i metodi, con le relative tolleranze, per il controllo della rispondenza dei detersivi alle prescrizioni in materia

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) *identica*;

d) l'attuazione della direttiva n. 87/101 in materia di eliminazione degli oli usati, ferma restando la classificazione degli stessi come rifiuti ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 9 settembre 1988 n. 397, convertito con legge 9 novembre 1988, n. 475, prevederà anche la definizione da parte del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del nuovo statuto del Consorzio obbligatorio oli usati di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, stabilendo gli obiettivi e i criteri per l'utilizzazione degli olii conferiti, in funzione prioritaria di tutela ambientale.

Art. 4.

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge 26 aprile 1983, n. 136)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

di biodegradabilità dei tensioattivi, provvedendo nelle stesse forme agli eventuali aggiornamenti».

Art. 6.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Entrata in vigore*)

Identico.

ALLEGATO

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO

ELENCO A

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO

- 86/594 Direttiva del Consiglio, del 1° dicembre 1986, relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici.
- 86/662 Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
- 87/56 Direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1986, che modifica la direttiva 78/1015/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei motocicli.
- 87/101 Direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati.
- 87/217 Direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto.
-
- 87/252 Direttiva della Commissione, del 7 aprile 1987, che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
- 87/405 Direttiva del Consiglio, del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
- 87/416 Direttiva del Consiglio, del 21 luglio 1987, che modifica la direttiva 85/210/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di piombo nella benzina.
- 88/180 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
- 88/181 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 84/538/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO

ELENCO A

INQUINAMENTO ATMOSFERICO E INQUINAMENTO ACUSTICO

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

87/219 Direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1987, che modifica la direttiva 75/716/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi;

Soppressa.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

89/514 Direttiva della Commissione, del 2 agosto 1989, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici.

(Segue: *Testo del Governo*)

ELENCO B

INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
DI SOSTANZE PERICOLOSE

- 73/405 Direttiva del Consiglio, del 22 novembre 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.
- 78/176 Direttiva del Consiglio, del 20 febbraio 1978, relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
- 78/659 Direttiva del Consiglio, del 18 luglio 1978, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
- 79/923 Direttiva del Consiglio, del 30 ottobre 1979, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura.
- 80/68 Direttiva del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
- 80/777 Direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.
- 82/176 Direttiva del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
- 82/242 Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1982, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi non ionici e recante modifica della direttiva n. 73/404/CEE.
- 82/243 Direttiva del Consiglio, del 31 marzo 1982, che modifica la direttiva n. 73/405/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di controllo della biodegradabilità dei tensioattivi anionici.
- 82/883 Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativa alle modalità di vigilanza e di controllo degli ambienti interessati dagli scarichi dell'industria del biossido di titanio.
- 83/29 Direttiva del Consiglio, del 24 gennaio 1983, che modifica la direttiva n. 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio.
- 83/513 Direttiva del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio.
- 84/156 Direttiva del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
- 84/491 Direttiva del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ELENCO B

INQUINAMENTO DELLE ACQUE E SCARICHI NELL'AMBIENTE
DI SOSTANZE PERICOLOSE

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

- limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano.
- 86/94 Direttiva del Consiglio, del 10 marzo 1986, recante seconda modifica della direttiva n. 73/404/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai detersivi.
- 86/278 Direttiva del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.
- 88/347 Direttiva del Consiglio, del 16 giugno 1988, che modifica l'allegato II della direttiva n. 86/280/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva n. 76/464/CEE.
- 89/428 Direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1989, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

DISEGNO DI LEGGE n. 1457

Art. 1.

1. Allo scopo di favorire una riduzione globale del rumore nell'ambiente e fissare per ogni fonte di inquinamento i rispettivi metodi di misurazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono recepite le seguenti direttive CEE:

a) direttiva del Consiglio n. 188 del 12 maggio 1986 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro;

b) direttiva del Consiglio n. 594 del 1° dicembre 1986 relativa al rumore aereo emesso dagli apparecchi domestici;

c) direttiva del Consiglio n. 662 del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici;

d) direttiva della Commissione n. 308 del 2 giugno 1987 relativa ai radiodisturbi provocati da apparecchi elettrodomestici, utensili portatili ed apparecchi analoghi;

e) direttiva della Commissione n. 310 del 3 giugno 1987 relativa alla soppressione dei radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti muniti di *starter*;

f) direttiva della Commissione n. 252 del 7 aprile 1987 relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba;

g) direttiva del Consiglio n. 405 del 25 giugno 1987 relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre;

h) direttiva del Consiglio n. 180 del 22 marzo 1988 relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba;

i) direttiva del Consiglio n. 181 del 22 marzo 1988 relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.

Art. 2.

1. Il Consiglio dei ministri è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con forza di legge ordinaria che dettino norme di principio e di indirizzo in materia di tutela dell'ambiente e della salute da inquinamento acustico, con osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di limiti di accettabilità delle emissioni sonore che devono essere uguali o inferiori a quelli previsti dalla CEE;

b) introduzione conseguente di requisiti acustici per le sorgenti sonore fisse e mobili e di normative per i prodotti a tal fine destinati;

c) criteri inderogabili di salvaguardia acustica per gli edifici;

d) criteri di salvaguardia acustica per le norme urbanistiche, per quelle di regolamentazione della viabilità (limiti di velocità, protezione di strade o aree di particolare interesse collettivo), di organizzazione del carico e scarico merci nei centri abitati;

e) salvaguardia, per i lavoratori e i cittadini, dalle emissioni acustiche interne ed esterne derivanti da attività produttive, nonché previsione di esami audiometrici periodici per i lavoratori interessati;

f) procedure per la formazione e l'attuazione dei piani di bonifica delle fonti di inquinamento acustico, elaborati da Regioni ed enti locali;

g) organizzazione di un piano di monitoraggio organico coordinato tra Stato, enti di ricerca e servizi tecnici, Regioni ed enti locali;

h) adozione di sanzioni amministrative per i casi di non ottemperanza alle disposizioni in materia.

Art. 3.

1. In fase di prima applicazione, i Comuni, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono obbligati ad introdurre nei propri regolamenti le seguenti prescrizioni:

a) divieto di uso e installazione di tutti i sistemi di allarme antifurto con segnale acustico situati nell'ambito del centro abitato;

b) divieto all'interno dei centri abitati dell'uso di *clacson* e di sirene anche se utilizzati in pubbliche manifestazioni sportive e nuziali;

c) divieto di forme pubblicitarie con mezzi sonori fissi e mobili;

d) divieto di sistemi di refrigerazione che emettano rumori acustici superiori a 60 decibel;

e) divieto in locali pubblici dell'uso di strumenti musicali che emanino un livello sonoro superiore a 90 decibel.

Art. 4.

1. È fatto divieto alle emittenti televisive pubbliche e private di aumentare la potenza sonora degli *spot* pubblicitari nel corso dei propri programmi. I trasgressori sono puniti con sanzione amministrativa erogata dal prefetto competente, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura da lire 10 milioni a lire 30 milioni.